



26111/12

M. 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/05/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
Dott. VINCENZO ROMIS
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Dott. PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente - N. SENTENZA 800/2012
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 9626/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) V S N. IL 18/06/1940

avverso la sentenza n. 4975/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/12/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Poliersto
che ha concluso per *l'innammissibilita*;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

- 1 - *Blaiotta*

Motivi della decisione


1. Il Tribunale di Cuneo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera C, del codice della strada. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino che ha concesso attenuanti generiche ed ha diminuito la pena.

2. Ricorre per cassazione l'imputato solo per ciò che attiene alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Si lamenta che erroneamente si è ritenuto che in ordine alla applicazione di tale sanzione accessoria non entrino in questione tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., bensì solo quelli di cui al primo comma dello stesso articolo; con la conseguenza che in relazione a tale illecito è stata irrogata una sanzione incongruamente elevata.

3. Il ricorso è infondato.

In tema di trattamento sanzionatorio la Corte d'appello ha rilevato che, pur in presenza di un fatto grave, il profilo notevolmente positivo di personalità consenta la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena in considerazione, precipuamente, della sua funzione rieducativa. Invece, quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la valutazione è parzialmente diversa. Si applica pur sempre l'art. 133 cod. pen. ma assume un rilievo preminente l'aspetto retributivo connesso alla gravità della violazione. In conseguenza, la gravità dell'illecito giustifica l'irrogazione della sospensione in questione per due anni.

Tale apprezzamento è immune da censure. In effetti il tasso alcolemico rilevato era elevatissimo (2,94) e ciò connota indubbiamente in termini estremamente negativi il fatto. D'altra parte, l'art. 11 della Legge n. 689 del 1981, relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie facoltative, ma utile fonte di orientamento pure nel contiguo contesto delle sanzioni amministrative accessorie come quella in esame, prescrive che si abbia riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Dunque, anche tale dato normativo pone in primo piano la gravità del fatto, in un'ottica parzialmente diversa da quella orientata dalla costituzionale funzione



rieducativa della sanzione penale; e corrobora -quindi- il principio di diritto enunciato dalla Corte territoriale.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.


P q m

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 16 maggio 2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco BLAIOTTA)



IL PRESIDENTE

(Pietro Antonio SIRENA)

